



Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A.

In House Providing

Società in concordato preventivo in continuità

Gestore del servizio Idrico Integrato all'interno dell'ambito Territoriale Ottimale n. 4 del Pescara

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONE AL POSIZIONAMENTO DI IMPIANTI VARI DI TIPO FISSO

(Telecomunicazioni, Radiotelevisivi, Antenne e Apparatî Annessi per Telefonia Cellulare, Rete Fissa e Apparecchiature e Dispositivi Similari).

Approvato con delibera del C. d'A. nr. 8 del 26/04/2017 - Rev_1 con delibera del C. d'A. nr. 5 del 28/02/2018

Premessa

Al fine di regolamentare l'installazione di antenne radio, telefoniche, televisive e trasmissione dati presso le opere e/o gli impianti di proprietà ovvero in gestione da parte della Società, le Ditte interessate dovranno attenersi alle clausole di seguito indicate.

Riferimenti Normativi

- L. 22 febbraio 2001, n. 36 – “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 Marzo 2001;
- D.P.R. n. 380/2001;
- D.P.C.M. del 08 Luglio 2003, emanato in attuazione della L. 36 del 2001;
- D.L. n.259 del 1/08/2003 “Codice delle Comunicazioni elettroniche” Art. 86 e seguenti;
- Legge Regionale Abruzzo del 13 dicembre 2004, n.45 – “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico – BURA n.39 bis del 17 Dicembre 2004”;

Art. 1 – Concessioni

Le concessioni saranno stipulate soltanto previo nulla_osta rilasciato dagli Enti, compreso il Comune ove devono essere installati gli impianti, preposti alla tutela dei vincoli e delle normative volte a garantire le esigenze di tutela pubblica, ambientale e paesaggistica nonché previa relazione favorevole rilasciata dagli uffici tecnici della Società.

L'autorizzazione all'installazione degli impianti può essere accordata qualora l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sia ricompresa tra 100KHz e 300 GHz di frequenza, ai sensi dell'art. 3 D.P.C.M. del 08/07/2003 e dell'art. 2 della L.R. n. 45 del 13/12/2004

La concessione, a scopo meramente cautelativo e nel rispetto di un principio di precauzione, non potrà essere accordata ove l'impianto ricada vicino a strutture pubbliche destinate a minori, anziani o malati (asili nido, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura ecc.)

La concessione verrà rilasciata, a condizione che gli impianti che dovranno essere realizzati non danneggino le opere e/o gli impianti di proprietà ovvero in gestione da parte della Società né limitino le attività del S.I.I.

Art. 2 – durata

La concessione in parola, ha carattere di provvisorietà e viene accordata a condizione che gli impianti di che trattasi vengano realizzati mediante strutture mobili, utilizzando anche torri piezometriche e/o basi di sollevamento, in maniera tale da

rendere possibile la rimozione in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, a semplice richiesta della società.

La durata della concessione è pari a 4 (quattro) anni eventualmente rinnovabile per pari periodo, sempreché permangano le condizioni soggettive ed oggettive.

Art. 3 – danni

Qualora, a causa dell'installazione dell'impianto, derivi un danno a questa Società, la ditta concessionaria dovrà provvedere al relativo risarcimento, a semplice richiesta della Società, che provvederà anche a quantificare lo stesso.

In ordine alla Legge n. 81/2000 e s.m.i. il concessionario solleva questa Società da ogni e qualsiasi responsabilità, sia in fase di realizzazione che per eventuali futuri interventi di manutenzione/riparazione.

La ditta concessionaria è tenuta a consegnare alla società copia della polizza assicurativa R.C. per danni a cose e persone e per danni derivanti da attività di installazione, gestione, manutenzione e rimozione dell'impianto/antenna o certificato di assicurazione, attestante i principali riferimenti della polizza, compresa la tipologia di copertura e massimali assicurativi.

La presentazione di tale polizza è condizione inderogabile per la stipula della concessione e per il mantenimento nel tempo, di conseguenza l'azienda concessionaria dovrà inviare all'azienda i rinnovi annuali della polizza.

La ditta concessionaria è tenuta a consegnare alla società idoneo documento dal quale si rilevi ed attesti il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza e delle disposizioni normative riferite in premessa;

Nel caso derivi, durante la realizzazione ed utilizzo dell'impianto nonché durante interventi di manutenzione e/o riparazione, una limitazione dell'attività di questa società, la ditta concessionaria dovrà provvedere tempestivamente alla eliminazione della causa, a semplice richiesta della società.

Art. 4 – Canoni

Per la concessione accordata, la ditta dovrà versare anticipatamente, in due rate semestrali, un canone annuo del seguente importo:

- Antenne televisive a livello nazionale	€. 12.000,00
- Antenne televisive a livello locale	€. 1.000,00
- Antenne telefoniche	€. 12.000,00
- Antenne trasmissione dati (LAN-MAN-FIBRA OTTICA-WI/FI-WIRELESS-INTERNET)	€. 6.500,00
- Antenne trasmissione dati a livello locale	€. 3.000,00
- Antenne trasmissione dati pubbliche Amministrazioni	€. 250,00
- Antenne radio a livello nazionale	€. 12.000,00
- Antenne radio a livello locale	€. 500,00

La società si riserva la possibilità di derogare ai su menzionati importi in caso di installazioni plurime richieste dallo stesso soggetto per lo stesso sito

Detti importi saranno aggiornati automaticamente, in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, applicato con aliquota pari al 100% della rivalutazione e sono da considerarsi IVA di legge esclusa.

Qualora ci siano dei ritardi nel pagamento dello stesso, verranno addebitati al concessionario gli interessi legali.

Art. 5 – sub- concessione

È consentita la sub concessione ad altre ditte del settore delle telecomunicazioni, previo consenso del concedente che dovrà essere informato tramite Raccomandata A.R. con avviso di ricevimento ovvero Mail_PEC con l'obbligo di indicare espressamente il nominativo del subconduttore, la durata e la porzione sub concessa.

Il conduttore potrà concedere in subconcessione solo lo spazio occupato dall'antenna in essere e potrà ospitare terzi su tale struttura con un compenso ulteriore da corrispondere alla società pari al 50% dell'importo del canone

Art. 6 – esenzioni

Le opere benefiche (croce rossa ecc.) e gli enti Pubblici (Prefettura, Questura ecc.) sono esentati dal pagamento del canone sopra stabilito che però in ogni caso dovrà attenersi all'iter autorizzativo di cui sopra, e nel caso in cui si presentino delle richieste di subconcessionari questi dovranno essere sempre preventivamente autorizzati dalla società secondo quanto prescritto nel punto 5), in questo caso l'eventuale canone concessorio del sub concessionario verrà introitato dalla Società nella misura del 100%.

Art. 7 – la domanda di concessione

La domanda di concessione dovrà essere inoltrata su supporto cartaceo all'Ufficio Concessioni o Direzione Generale della Società, il quale si interfacerà con gli altri Servizi a seconda della tipologia della richiesta.

Il contenuto della domanda e gli allegati alla stessa prevedono quanto appresso elencato:

- 1) Denominazione del richiedente, ragione sociale, partita iva, codice fiscale, riferimenti del rappresentante legale e/o del referente;
- 2) Tipologia della concessione, superficie dell'area richiesta in concessione, dimensioni della stessa, numero delle posizioni da occupare nel caso di un traliccio;
- 3) Riferimenti cartografici: estremi catastali; coordinate chilometriche reticolo nazionale (Gauss Boaga) dell'area;
- 4) Elaborati progettuali corredati di relazione tecnica;
- 5) Relazione sanitaria specifica per l'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, da presentare alla ASL competente per territorio;
- 6) Indicazione delle frequenze utilizzate con gli estremi della concessione;

- 7) Analisi delle interferenze della banda di frequenza;
- 8) Eventuale ditta esecutrice dei lavori.
- 9) Documento Valutazione Rischi inerente i luoghi di lavoro oggetto della concessione.
- 10) Modalità di controllo, di manutenzione, di rimozione e di ripristino dei luoghi come in origine, al termine della scadenza del contratto
- 11) ricevuta di avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria per rilascio concessione pari ad €. 164,00+IVA da corrispondere a mezzo bollettino premarcato da richiedere, unitamente alla fattura, presso l'ufficio concessioni (aca.concessioni@aca.pescara.it)

Nel caso di rinnovo di una concessione esistente, l'utente dovrà inviare la richiesta su supporto cartaceo all'Ufficio Concessioni o Direzione Generale della Società, allegando alla stessa la copia della convenzione stipulata precedentemente con la Società, copia delle ricevute dei pagamenti dei canoni per comprovare la regolarità degli stessi nonché ricevuta avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria per rinnovo concessione pari ad €. 81,968+IVA da corrispondere a mezzo bollettino premarcato da richiedere, unitamente alla fattura, presso l'Ufficio Concessioni (aca.concessioni@aca.pescara.it)

Non verranno prese in considerazione le richieste di rinnovo delle convenzioni nel caso in cui insistano delle insolvenze dei canoni concessori con la Società.

Art. 8 – l'istruttoria

L'ufficio concessioni provvederà a richiedere parere di fattibilità al Servizio Tecnico competente per territorio, quest'ultimo dovrà:

- verificare sul territorio la compatibilità della concessione e delle opere che dovrà realizzare il richiedente, con le attività poste in essere dalla Società,
- valutare se la concessione possa essere di intralcio alle attività istituzionali della società
- eseguire un sopralluogo congiunto, qualora lo ritenga necessario, con la Ditta richiedente per la verifica dei luoghi, individuazione degli eventuali oneri a carico della Società quali la manutenzione per il raggiungimento del sito, e/o di manutenzione del fabbricato o del traliccio, eventuali altre considerazioni ritenute utili. La relazione dovrà essere corredata dalla documentazione fotografica del sito in esame e della cartografia con sopra riportato il perimetro del cantiere

Art. 9 – l'autorizzazione

L'ufficio concessioni provvede ad analizzare la relazione del Servizio Tecnico, in relazione all'istanza ed al Tariffario applicato, verifica la regolarità dei pagamenti di canoni pregressi (in caso di rinnovo della concessione) e/o che non sussistano insolvenze con la Società, predispone la bozza contrattuale e sottopone l'istruttoria al

Direttore Generale per la stipula del contratto, la cui registrazione, imposta di bollo, e qualsiasi altra spesa derivante dallo stesso, verrà sostenuta a carico del concessionario.

Successivamente alla stipula della concessione e al pagamento anticipato del canone concessorio per l'anno in corso da parte del concessionario, quest'ultimo potrà eseguire i lavori per la realizzazione delle opere solo dopo aver fornito alla Società tutte le autorizzazioni previste dalle leggi in vigore.

Il Servizio Tecnico competente dovrà vigilare sulla regolare applicazione di tutte le clausole contrattuali, e sull'esecuzione delle opere previste dal concessionario che non arrechino danni al patrimonio della Società e/o intralcio alle attività poste in essere dal cantiere.

Mentre, l'ufficio concessioni provvede a verificare la documentazione autorizzativa del concessionario di cui al successivo art. 10.

Art. 10 – esecuzione delle opere

Prima di iniziare i lavori per l'esecuzione delle opere, il concessionario dovrà fornire alla Società la copia di tutte le autorizzazioni previste dalla legge per l'esercizio dell'impianto, comunicare il nominativo effettivo e/o la ragione sociale della Ditta esecutrice dei lavori, segnalare il nominativo del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto e il cronoprogramma dei lavori.

In posizione visibile dovrà essere installato un cartello in materiale resistente, di dimensioni A4, con indicati gli estremi della concessione, il tipo di impianto, ecc..

A fine lavori, il concessionario dovrà fornire all'amministrazione concedente copia del documento che attesta l'avvenuto accertamento di conformità e di ispezione dell'impianto da parte di un Tecnico Comunale o di un professionista di fiducia dell'amministrazione comunale.

Art. 11 – adeguamento degli impianti esistenti.

A seguito dell'approvazione del presente regolamento, la società richiederà ai gestori degli impianti esistenti l'adeguamento degli stessi secondo le leggi in vigore (Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e s.m.i.; D.lgs 199 del 28.08.2003 e s.m.i.; D.M. 381 del 10.09.1998 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" – Testo unico in materia di edilizia (D.P.R. 380/2001 e s.m.i.), ecc., e il rispetto delle clausole previste nel regolamento, entro 30 gg. dalla richiesta dovranno provvedere all'adeguamento in caso contrario dovranno immediatamente rimuovere le apparecchiature e sospendere l'esercizio della concessione il rapporto in essere.

Per poter dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti di legge dovranno asseverare gli stessi con documentazione comprovante.

Saranno invitati a disattivare l'impianto, entro i termini di legge tutti i gestori delle concessioni precedentemente rilasciate che non abbiano versato i canoni di concessione pertanto ritenuti insolventi nei confronti della Società.

I gestori degli impianti, dovranno presentare relazione asseverata, con l'indicazione delle frequenze utilizzate dagli impianti, per poter consentire alla Società il controllo di quanto dichiarato.

Dovranno, inoltre mettersi in regola con quanto previsto nel precedente art. 10), dotando l'impianto di apposito cartello posizionato in maniera visibile.

Comunicare inoltre, all'Ente Concedente, il nominativo della persona responsabile della concessione con la quale poter interloquire;

Inoltre i gestori degli impianti, dovranno mettersi in regola stipulando apposita convenzione con la Società nel caso la stessa sia scaduta, fornendo l'elenco di tutti i sub concessionari presenti nei propri impianti con la copia dei contratti stipulati con gli stessi.

Art. 12 – pubblicità del regolamento

L'ufficio Concessioni di concerto con i Servizi Territoriali competenti per territorio, verifica le concessioni in scadenza, e informa i concessionari dell'adozione del presente regolamento, consentendo l'adeguamento delle stesse secondo i tempi ed alle condizioni dello stesso stabilite dai rinnovi.

Art. 13 – modalità di pagamento dei canoni

Il pagamento del canone concessorio, dovrà avvenire anticipatamente per l'anno in corso, su ricezione di apposito documento contabile pagabile con bonifico bancario (salvo diverse disposizioni impartite dall'Amministrazione), riportante la località del sito e il numero della concessione.

Art. 14 –

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, in parte richiamata in premessa